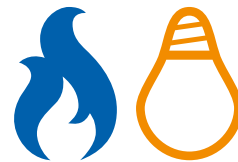




PdC - Proposta di Contratto



Partner
Esa

Codice
Contratto

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Esa S.p.A. Società Benefit Codice Fiscale e Partita Iva 02116360690, di concludere un contratto di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Metano secondo i termini e le condizioni indicate nella presente "PdC" Proposta di Contratto e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dati del Cliente

Cognome e Nome		Codice Fiscale	
Luogo di nascita	Nazione di nascita	Data di nascita	Documento di Identità ① tipo, numero, rilasciato da, data
Comune di residenza	① Città (Provincia)	Indirizzo di residenza	① Via, civico
nella propria qualità di ☐ Proprietario ☐ Inquilino ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale Rappresentante ☐ Altro			
del Cliente	Ragione Sociale, Indirizzo, Comune, CAP	Partita Iva Codice Fiscale	CDU
Il Cliente dichiara di voler ricevere ogni comunicazione sul proprio domicilio speciale digitale eletto su (selezionare Indirizzo e-mail e/o Telefono Cellulare): ☐ Indirizzo e-mail ☐ Telefono Cellulare che dichiara essere nella sua esclusiva disponibilità, ai sensi dell'art. 47 cc e del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e, a tal fine, acconsente al relativo trattamento dei dati necessari, impegnandosi a comunicare ogni variazione.			
Telefono fisso		Firma del Cliente	

Dati identificativi del punto di prelievo - Fornitura Energia Elettrica

Punto di prelievo (POD)	Distributore	Consumo annuo stimato
Mercato di Provenienza ☐ Mercato Libero ☐ Salvaguardia / Tutela	Tipo di fornitura ☐ Uso domestico Res. ☐ Uso domestico non Res. ☐ Altri usi	
Tensione ☐ MT ☐ BT	Tensione Fornitura ☐ 230V ☐ 400V ☐ 10.000V ☐ 15.000V ☐ 20.000V	Potenza Fornitura ① kW
Comune	① Città (Provincia)	Indirizzo ① Via, civico

Modalità di Fatturazione / Pagamento

Frequenza di fatturazione ☐ Mensile ☐ Bimestrale	Tipo invio ☐ Posta ☐ E-Mail	Modalità di pagamento ☐ Addebito CC ☐ Bollettino postale
--	---	--

Dati identificativi del punto di riconsegna - Fornitura Gas

Punto di riconsegna (PDR)	Matricola Contatore	Re.Mi.
Tipo di fornitura ☐ Uso domestico ☐ Condominio uso domestico ☐ Usi diversi ☐ Attività di servizio pubblico	Consumo annuo stimato ① Smc	
Categoria d'uso ☐ C1 - Riscald. ☐ C2 - Cottura + Acqua C. ☐ C3 - Riscald. + Cottura + Acqua C. ☐ C4 - Condiz. ☐ C5 - Condiz. + Riscald. ☐ T1 - Artig. / Industr. ☐ T2 - Tecnolog. + Riscald.		
Comune	① Città (Provincia)	Indirizzo ① Via, civico

Modalità di Fatturazione / Pagamento

Frequenza di fatturazione ☐ Mensile ☐ Bimestrale	Tipo invio ☐ Posta ☐ E-Mail	Modalità di pagamento ☐ Addebito CC ☐ Bollettino postale
--	---	--

Allegati / Note / Indirizzo di spedizione bolletta / Indicazioni su attivazione della fornitura / Iban

Il CLIENTE con la sottoscrizione del presente modulo, formula proposta di contratto ad Esa S.p.A. Società Benefit e contestualmente dichiara di aver preso visione delle allegato condizioni economiche, delle condizioni generali di contratto e della carta dei servizi. Con la sottoscrizione del presente modulo, il CLIENTE manifesta la propria piena ed integrale accettazione delle condizioni ivi riportate e garantisce la veridicità e correttezza dei dati ivi inseriti.		Timbro
Luogo	Data	Firma del Cliente
INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE DEI DATI Titolare del trattamento: Esa S.p.A. Società Benefit. Finalità: Gestione del rapporto contrattuale. Informazioni sulla fornitura di energia, prodotti, servizi e attività proprie o di terze parti, incluse quelle basate sulla creazione dei profili. Base Giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto, consenso dell'interessato, legittimo interesse e adempimento degli obblighi di legge. Destinatari: Società di distribuzione che fornisce accesso alla rete e fornitori di opere e servizi, inclusi i trasferimenti internazionali. Diritti: Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e opposizione. Fonti dei dati: Cliente, società di distribuzione, fonti pubblicamente accessibili ed organismi pubblici. Informazioni aggiuntive: Condizioni generali di contratto. Accetto le informazioni generali sulla protezione dei dati personali meglio illustrate nelle condizioni generali di contratto.		☐ Acconsento all'invio da parte di Esa S.p.A. Società Benefit di comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, survey attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione tradizionali e automatizzati anche a seguito della cessazione del contratto; ☐ Acconsento all'utilizzo da parte di Esa S.p.A. Società Benefit dei miei dati per finalità di profilazione per l'invio di promozioni personalizzate
		Firma del Cliente

CGC – Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale per usi domestici e non domestici - mercato libero

Art. 1. OGGETTO 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, le "CGC") disciplinano il rapporto di fornitura di energia elettrica per uso domestico e altri usi e/o di gas naturale per uso domestico e altri usi tra Esa S.p.A. Società Benefit (di seguito "ESA") con sede in 66100 Chieti (CH) in Via Erasmo Puggioni, 71 - c.f. e p.iva: 02116360690, e il CLIENTE firmatario in relazione, rispettivamente, presso il punto di prelievo (di seguito "Punto di Prelievo") e il punto di riconsegna (di seguito "Punto di Riconsegna") di gas naturale, indicati dal CLIENTE nel modulo di Proposta di Contratto firmato dal CLIENTE (di seguito "PdC") che, unitamente alle presenti CGC nonché agli allegati, alla Proposta e le condizioni economiche (di seguito "CE"), integrano e costituiscono il Contratto di fornitura (di seguito "Contratto"). Di seguito, ESA e il CLIENTE sono denominati singolarmente e disgiuntamente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". 1.2 I riferimenti regolatori citati nelle presenti CGC sono da intendersi validi esclusivamente agli ambiti di applicazione menzionati in ciascuna delibera delle autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Art. 2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 2.1 Qualora il CLIENTE sia parte di un Contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale in essere in relazione al medesimo punto di Prelievo e/o di Riconsegna, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE dichiara di voler recedere dal relativo Contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce a ESA mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore, ove il mercato di provenienza lo richieda. 2.2 Mediante la sottoscrizione della PdC, il CLIENTE propone ad ESA di concludere il Contratto. Il Contratto si intende perfezionato in capo al CLIENTE nel momento in cui ESA riceve la PdC, che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione e/o a distanza, in capo a ESA mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1327 c.c., 2.3 Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali, il CLIENTE che sia un CLIENTE finale domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dalla sottoscrizione del Contratto secondo le modalità previste nel successivo art. 3. 2.4 Qualora il CLIENTE, che sia un CLIENTE finale domestico, eserciti il diritto di ripensamento secondo i termini e le condizioni previsti dal successivo art. 3, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o dal fornitore di maggior tutela, nel caso non fossero state avviate da ESA le attività cui il CLIENTE ha ripensato, o da ESA per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. 2.5 L'esecuzione del Contratto si considera sottoposta alle seguenti condizioni risolutive, rappresentate dal ricorrere, in qualsiasi momento durante la durata del Contratto, di uno o più dei seguenti fatti e/o circostanze: a) il CLIENTE risulta iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive; b) le informazioni e i dati forniti dal CLIENTE non risultano accurati, completi e veritieri; c) il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi non pagati relativi a precedenti interventi di interruzione; d) il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna risultino oggetto di una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore così come definito dal sistema indennitario (CMOR); e) la fornitura risulti già sospesa per morosità o sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso Punto di Prelievo e/o dello stesso Punto di Riconsegna; f) non siano perfezionate le garanzie eventualmente richieste ai sensi del presente articolo e del successivo art.12; g) la valutazione sul merito del credito del CLIENTE (credit check) da parte di ESA, a proprio insindacabile giudizio, abbia esito negativo; h) la mancata congruenza dei dati relativi alla fornitura dichiarati dal CLIENTE nel Contratto e l'attività di verifica (pre-check) che ESA si riserva di effettuare ai fini dello switch/fornitura. 2.6 Al verificarsi di una delle suddette condizioni risolutive ESA avrà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta al CLIENTE. 2.7 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ESA si riserva il diritto di richiedere una fidejussione escutibile a prima richiesta e/o un deposito cauzionale al CLIENTE pari a 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas naturale, alla sottoscrizione del contratto, ovvero durante il corso della fornitura, a suo insindacabile giudizio ed a tal fine il CLIENTE esprime il suo preventivo assenso. La fidejussione e/o il deposito cauzionale eventualmente richiesto sarà svincolato/restituito alla cessazione del rapporto contrattuale, sempre che non sia trattato, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti o della rivalutazione creditizia relativa ad altri contratti di fornitura in essere tra ESA ed il CLIENTE. 2.8 ESA si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi della Deliberazione ARERA 258/2015/R/cd (con. Testo Integrato Morosità Elettrica - "TIMOE") e ss.mm.ii. e della Deliberazione ARERA 21 luglio 2011 – ARG/gas/99/11 s.m.i.i. (cd. "Testo Integrato Morosità Gas" – "TIMG") per le forniture di Gas naturale; nell'ipotesi in cui il SII (Sistema Informativo Integrato) e/o il Distributore Locale comunichino a ESA la presenza di anche una sola delle seguenti condizioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna sia servito nell'ambito del servizio di default al momento della richiesta di switching e/o in qualunque periodo precedente alla suddetta richiesta; c) eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da ESA; e) l'accessibilità del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna; f) sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore così come definito dal sistema indennitario (CMOR); g) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quelle eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso. In caso di effettivo esercizio della facoltà di revoca, ESA non darà esecuzione al presente Contratto. 2.9 Qualora il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso deve essere messo a disposizione del CLIENTE in formato durevole. 10.1 Il CLIENTE, in caso di elezione del domicilio digitale effettuato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (EIDAS) e successive modifiche, integrazioni e applicazione normative di recepimento nazionali, accetta di ricevere ogni comunicazione nel domicilio digitale eletto tramite raccomandata elettronica. 2.11 Qualora il CLIENTE non si avvarrà della facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale sarà considerato quale domicilio eletto, in via residuale, quello riportato in PdC alla sezione "Dati del Cliente". 2.12 In ogni caso il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale o scritto eventualmente in essere tra le parti.

Art. 3. DIRITTO DI RIPENSAMENTO (articolo applicabile ai soli clienti finali domestici) 3.1 Il CLIENTE può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri oltre ai 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. Tale termine di quattordici giorni è prolungato a trenta giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del CLIENTE oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai clienti. È possibile esercitare il diritto di ripensamento inviandone richiesta scritta, entro detto termine, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo espaspa_sbg@pec.it o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale indicata all'art. 17 (di cui all'Allegato I/B del Decreto legislativo n. 206/05 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e ss.mm.ii.) 3.2 Il CLIENTE potrà richiedere ad ESA, facendone esplicita richiesta su supporto durevole, di dare corso alla richiesta di accesso della fornitura al Distributore Locale, in pendenza dei termini per l'esercizio del diritto di ripensamento. Resta inteso che l'avvio della somministrazione è comunque subordinato alle tempistiche minime stabilite dall'ARERA per i tempi di avvio della somministrazione in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal CLIENTE, a titolo esemplificativo, subentro, attivazione ecc., nonché al mancato avveramento delle condizioni di cui all'art. 2.5. 3.3 Il CLIENTE, inoltre, prende atto ed accetta che: a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) nel caso di richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il CLIENTE potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, sarà comunque tenuto a corrispondere ad ESA gli eventuali costi sostenuti nei confronti della Società di Distribuzione ed i corrispettivi secondo le condizioni economiche stabilite per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica eventualmente eseguita fino al momento in cui avrà efficacia la richiesta del CLIENTE per cambio fornitore o per cessazione della fornitura, secondo i tempi stabiliti dall'ARERA e dal Contratto; c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura ad ESA rispetto alle normali tempistiche previste; d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da ESA, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo Contratto non risultasse essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore e la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE; essere avviata da ESA per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE; e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Riconsegna e/o del Punto di Prelievo, il CLIENTE sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, il quale provvederà agli adempimenti di propria competenza, già nelle ipotesi previste (alla lettera e), qualora non sia stata avviata la fornitura. ESA potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV. Nel caso di avvio della fornitura, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura. 3.4 Il presente art. 3 non trova applicazione rispetto ai clienti finali non domestici.

Art. 4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Il Contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla prima data utile successiva o/o coincidente alla data di inizio fornitura che verrà comunicata da ESA al CLIENTE, nel rispetto delle tempistiche previste dall'ARERA, sempreché l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione, dispacciamento e modalità di consegna di cui a successivi artt. 6 e 7 e con l'efficacia dei recessi nei confronti dei precedenti fornitori. Tale previsione si applica anche in caso di altera data o durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche, che si intende riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche.

Art. 5. UTILIZZO DEL GAS NATURALE E/O DELL'ENERGIA ELETTRICA L'energia elettrica e/o il gas naturale somministrati al CLIENTE avranno le stesse caratteristiche stabilite dalle norme dell'ARERA di volta in volta applicabili. 5.2 Il CLIENTE sarà tenuto ad utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti da ESA per i soli usi indicati nella PdC e nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza. 5.3 La potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas e/o la pressione di fornitura in caso di somministrazione di gas naturale, nonché la potenza e/o tensione in caso di somministrazione di energia elettrica non potranno essere superiori a quelli resi disponibili dalla Società di Distribuzione. 5.4 Qualora il CLIENTE volesse effettuare dei prelievi con potenzialità totale di utilizzazione degli apparecchi gas e/o pressione di fornitura e/o potenza o/o tensione superiori, sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione scritta ad ESA, la quale, ove acconsenta, informerà la Società di Distribuzione che provvederà ad effettuare le relative verifiche e gli eventuali lavori, ove possibile. Resta inteso che l'autorizzazione da parte di ESA ad eseguire i suddetti interventi sarà subordinata al pagamento di un corrispettivo composto dagli oneri richiesti dalla Società di Distribuzione maggiorati degli oneri amministrativi di ESA, pari ad € 20,00 (venti/00) salvo scus. variazioni.

Art. 6. TRASPORTO-GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO (articolo applicabile per la sola fornitura di energia elettrica) 6.1 ESA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del Contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e ss.mm.ii.. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad ESA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. ESA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), ecc. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica all'indirizzo web www.esaenergia.it. 6.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera 616/2023/R/ed e s.m.i., nonché al pagamento dei contributi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027, così come definiti e aggiornati dall'ARERA. Anche per le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la fornitura di gas naturale richieste dal Cliente al Distributore per il tramite del Fornitore, il Cliente riconosce al Fornitore un corrispettivo come sopra indicato. Inoltre, il Cliente deve provvedere al pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti ai sensi della delibera 570/2019/R/GAS e s.m.i. e dai tariffari di ciascun Distributore, inclusi gli importi relativi ai mancati interventi per cause imputabili al Cliente. A titolo esemplificativo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: allaccio, Prima attivazione, Voltura e Subentro, disattivazione della Fornitura su richiesta del Cliente, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo. 6.3 Per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, ESA richiederà il pagamento di un corrispettivo di importo pari ad € 20,00 (venti/00) salvo scus. variazioni, comunque non superiore a quanto previsto dall'art. 11 TIV. 6.4 Il CLIENTE conferisce ad ESA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto" allegato al Contratto di trasporto. 6.5 ESA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni, né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il Contratto si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare ad ESA.

Art. 7. MODALITÀ DI CONSEGNA GAS - GESTIONE DELLA CONNESSIONE (per la sola fornitura di gas naturale) 7.1 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. 7.2 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di riconsegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e dell'impianto di proprietà o gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti al gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a ESA, la quale si farà carico di veicolare al Distributore responsabile del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale. Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS e ss.mm.ii., recante qualità dei servizi di distribuzione e di misura ("RODG"). 7.3 ESA per il Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il Contratto di distribuzione gas. ESA, ai sensi del RODG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica

del funzionamento del gruppo di misura. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta per mezzo delle indicazioni reperibili sul sito www.esaenergia.it. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo, approvato con deliberazione ARERA 108/06 e ss.mm.ii., tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc.. 7.4 Per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, ESA richiederà il pagamento di un corrispettivo di importo pari ad € 20,00 (venti/00) salvo scus. variazioni, comunque non superiore a quanto previsto dall'art. 11 TIV. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e attivazione, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo. 7.5 Per quanto precede, ESA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare ad ESA.

Art. 8. PREZZO Il Prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche. 8.2 Il Prezzo riportato nelle Condizioni Economiche relativo alla fornitura di energia elettrica si intende al netto di: corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA, corrispettivo fisso di profilazione consumi pari a 15,00 €/mese; oneri di sistema e maggiorazioni, oneri di modulazione a copertura degli squilibri di approvvigionamento pari a 0,030 kWh/€ e componenti UC previsti per il mercato libero, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto nelle Condizioni Economiche; corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalla Deliberazione ARERA 491/2020/R/eeet testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza ("TIV") e ss.mm.ii. (applicabili anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base ai fattori determinati dalla tabella 4 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 107/09 ARG/el (Testo Integrato Settlement o "TIS") e ss.mm.ii.), la componente prevista dall'art. 14.6 dell'Allegato A della Delibera ARERA ARG/el 98/11, a valle dell'apposita determinazione da parte di Terna; imposte erariali ed eventuali addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA; eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA e/o definiti dal Distributore e/o di cui alla normativa di settore comunque vigente. 8.3 Il prezzo riportato nelle Condizioni Economiche relativo alla fornitura di Gas Naturale si intende al netto di: componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo Deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS e ss.mm.ii. recante regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (RTDG) e Deliberazione ARERA ARG/gas 44/69/09 recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane ("TNG") e ss.mm.ii.) a copertura dei costi di acquisto materia prima la componente CCVvar applicata da ESA in misura variabile pari a 0,20€/SCM oltre ad un ulteriore corrispettivo fisso di bilanciamento pari a 15,00 €/mese a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale sostenuti da ESA per mantenere il bilanciamento delle immissioni dei prelievi di gas all'interno della rete, distribuzione e vendita al dettaglio; ulteriori oneri di sistema; imposte erariali ed eventuali addizionali gravanti sui consumi di gas naturale ed IVA; eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore. La determinazione dei corrispettivi per la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dalla Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i., il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di alla Del. ARG/gas 775/2016 (RTDG) e s.m.i.. 8.4 Tutte le componenti di cui ai precedenti articoli 8.2 e 8.3, sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore. 8.5 Il Prezzo si intende comprensivo di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. 8.6 Fem restando quanto previsto dall'art. 2.6, nel caso in cui il Punto di Prelievo oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risultasse associato in realtà ad un'unica in BT per altri usi, il Contratto si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte di ESA, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, ordinaria o elettronica, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare Contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche, ESA applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE, il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dal TIV e ss.mm.ii. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'art. 8.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti. In ogni caso, il CLIENTE si assume la piena responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto, in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni fiscali di tale dichiarazione e dell'impatto sulla attribuzione della corretta tariffa di trasporto, restando inteso che ESA potrà raddoppiare al CLIENTE, in fattura, ogni eventuale importo per maggiori corrispettivi, imposte o sanzioni, per cui sia rimasto onerato. 8.7 La comunicazione delle nuove condizioni economiche sarà inviata al CLIENTE con un preavviso di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata o/o prorogata delle condizioni vigenti, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale), salvo nel caso che le nuove condizioni economiche siano migliorative rispetto a quelle applicate. Qualora il CLIENTE non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'art. 13, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte di ESA, le Condizioni Economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno. 8.8 Per la sola tariffa scontata denominata "privilege", in deroga alle presenti disposizioni, in ragione dell'affidamento di durata previsto nelle condizioni economiche, in caso di recesso anticipato da parte del CLIENTE, ESA potrà recuperare un importo pari alla differenza tra la tariffa ordinaria e quella denominata "privilege" moltiplicata per tutti i kWh fatturati durante la vigenza dei tre contratti. Tale importo sarà addebitato nella prima fattura utile. 8.9 Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione, sono previsti i corrispettivi. Le condizioni di cui al primo periodo del presente articolo si applicano nei limiti della potenza destinata ai servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha stabilito l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Dove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni economiche dei clienti finali nel tutto l'anno solare nel quale si è verificato il superamento.

Art. 9. INDENNIZZI AUTOMATICI 9.1 Nel caso in cui ESA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIOV) di cui alla Del. ARG/n. 413/16 e ss.mm.ii. è tenuta al versamento di un indennizzo automatico di cui l'importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione, ai sensi dell'art. 19 del TIOV. L'indennizzo automatico di cui sopra corrisponde all'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a cause di forza maggiore, quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero da eventi imprevedibili e non prevedibili. A titolo di esempio e solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati richiesti da ESA; inoltre ESA non è tenuta alla corrispondenza dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto quanto previsto all'art. 105 dell'Allegato A della Del. RG/ed 646/2015. Altre cause di esclusione dell'erogazione degli indennizzi automatici sono: il caso in cui il CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico e il caso di reclami per i cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 o 9 mesi, in base alla periodicità di fatturazione prevista, dalla data di ricevimento da parte di ESA del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre, al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico rispettivamente di € 20,00 (venti/00) e di € 30,00 (trenta/00), nei casi previsti al Titolo V, art. 14.1 lettera a) e b), della Del. ARG/cm 104/10 e successive modifiche ed integrazioni. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corrispondenza di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui al successivo art. 10. Ai sensi dell'art. 16 della Deliberazione ARERA 463/2016/R/cm, disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in caso di altre suddette imprese, in tema di misura ("TIF"), il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) € 6,00 (sei/00), nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di € 2,00 (due/00) ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di € 20,00 (venti/00), raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a € 40,00 (quaranta/00), se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 44 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a € 60,00 (sessanta/00), se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dalla stessa termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corrispondenza di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) € 20,00 (venti/00), nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) € 30,00 (trenta/00), nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

Art. 10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 10.1 La fatturazione avrà periodicità mensile senza possibilità di variazione per il CLIENTE che non sia riconducibile alla definizione dell'art. 3 del Codice del Consumo. Il CLIENTE "Consumatore" (come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo) potrà scegliere tra fatturazione mensile o bimestrale indicando la scelta nella PdC. Tale periodicità può essere variata in qualsiasi momento da ESA per qualsiasi necessità interna o per esigenze di servizio, senza che ciò costituisca inadempimento a carico di ESA. La fattura verrà emessa entro 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 643/2016/R/cm. ESA si riserva di non emettere fattura per importi complessivamente inferiori a € 10,00 (dieci/00). 10.2 Sono assunti come unici valori validi i dati di misura messi a disposizione dal Distributore/Trasportatore e detti dati avranno valenza fiscale e legale. La fatturazione avverrà sulla base di dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad ESA dal Distributore. Qualora i dati non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in modo "stimato", sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e ss.mm.ii. per lo specifico PDR; b) autolettura del CLIENTE. 10.3 ESA si impegna ad effettuare gli eventuali conguagli, al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore o/o dal Trasportatore. 10.4 Qualora in corso di vigenza del Contratto si dovessero verificare modifiche che comportino delle variazioni ai corrispettivi, ESA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento ed eventualmente ad emettere un conguaglio tariffario. 10.5 Il CLIENTE provvederà a corrispondere gli importi dovuti ad ESA per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, secondo le modalità e i termini di scadenza indicati in fattura e comunque entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. 10.6 Il CLIENTE, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata al precedente art. 10.1, o nei casi di fatturazione degli importi anomali di cui all'art. 9.1 e 9.2 del TIOV, potrà avvalersi della facoltà di richiedere la rateizzazione dei relativi importi entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. 1) In caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due; 2) le rate, non cumulabili, avranno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione indicata all'art. 10.1, fatta salva la facoltà per ESA di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione ed eventualmente di inviarsi separatamente da questi ultimi; 3) la facoltà di ESA richiedere il pagamento della prima rata immediatamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del CLIENTE oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, ESA provvederà a fornire al cliente apposita documentazione in accordo con quanto previsto dal presente articolo; 4) le somme oggetto di rateizzazione saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. 10.7 Per la sola offerta economica denominata «RATA COSTANTE», la fatturazione avverrà secondo l'importo individuato dal CLIENTE in base ai propri consumi stimati e/o storici (escluse le seguenti voci: addebito del Canone RAI, oneri di gestione amministrativa e spese per la costituzione in mora entrambi addebitati da ESA, oneri di connessione addebitati dal Distributore, oneri diversi dalla fornitura di energia elettrica o gas naturale), come riportato nelle CE le fatture relative alla «RATA COSTANTE» includeranno per ciascuna emissione i consumi pari a quelli inclusi nella «RATA COSTANTE» e, in linea con quanto disposto dall'art. 6.8) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'ARERA 738/2016/R/cm, presenteranno tutto il dettaglio richiesto dalla bolletta 2.0. Qualora l'elaborazione della fattura di periodo, sulla base dei consumi inclusi nella «RATA COSTANTE», non coincida perfettamente con l'importo selezionato dal CLIENTE per la «RATA COSTANTE» mensile, ESA potrà addebitare o accreditare al CLIENTE una voce di adeguamento in bolletta al solo fine di conseguire una quadratura con l'importo della «RATA COSTANTE». Tale voce sarà restituita al CLIENTE (riaddebitata o accreditata) per intero nella prima fattura in cui la «RATA COSTANTE» mensile sarà conguagliata. In linea con quanto previsto dall' articolo 9, commi 6 e 8, del decreto legislativo 102/2014, ESA fatturerà con cadenza almeno annuale i conguagli sulla base del consumo effettivo e metterà

a disposizione del CLIENTE informazioni sulla fatturazione con cadenza almeno bimestrale attraverso strumenti digitali quali la app e l'area riservata del sito ESA. Tali informazioni saranno: dettaglio dei consumi effettivi comunicati dai Distributori non appena resi disponibili, confronto tra i consumi effettivi di periodo e consumi inclusi nella «RATA COSTANTE», confronto, ove possibile, tra i consumi del CLIENTE e consumi di categorie similari di clientela, andamento storico dei consumi, estratto conto delle fatture. Il CLIENTE in qualunque momento potrà richiedere senza costi aggiuntivi di modificare l'importo della «RATA COSTANTE» contattando il servizio clienti di ESA, tramite l'area riservata del sito www.esaenergia.it o scrivendo una e-mail a assistenzaclienti@esaenergia.it. La modifica sarà applicata dal primo ciclo di fatturazione successivo all'avvenuta accettazione da parte di ESA. Qualora l'importo della «RATA COSTANTE» scelto dal CLIENTE sia più basso o più alto rispetto al consumo annuo, in misura superiore al 10 % (dieci per cento) e tale differenza sia rilevata da misure del Distributore, autoletture del CLIENTE, dai consumi comunicati dal SII e/o dal Distributore o dai consumi riportati in una precedente bolletta energetica del CLIENTE, ESA si riserva la facoltà di adeguare unilateralmente l'importo della «RATA COSTANTE» inviandone semplice comunicazione al CLIENTE, anche a mezzo e-mail. 10.8 Il CLIENTE prende atto ed accetta che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al CLIENTE di chiedere o sospendere i pagamenti, totali o parziali, di fatture di fornitura oltre che di interessi di mora. 10.9 ESA si riserva di variare unilateralmente la modalità di fatturazione e, quindi, di procedere ad emettere fattura nel mese "M" relativa alla stima previsionale dei consumi del mese di fornitura "M+1" (mese successivo), di seguito "Prepayment". La stima previsionale sarà determinata sulla base dei dati resi disponibili dal CLIENTE (Sistema Informatico Integrato) e/o dal Distributore locale. Detta fattura di acconto sarà emessa entro i primi 15 (quindici) giorni del mese "M" e dovrà essere saldata entro giorni 7 (sette) dal ricevimento e comunque prima dell'inizio del mese di riferimento dei consumi fatturati (e.g. la fattura per la stima dei consumi per il mese di maggio sarà emessa entro e non oltre il 15 aprile). 10.10 Qualora ESA proceda a fatturare in modalità "Prepayment" provvederà a darne comunicazione al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari. Decorso il termine di preavviso senza che sia pervenuto il recesso, la modalità di fatturazione "Prepayment" sarà intesa per come accettata ed il CLIENTE ne formula preventivo consenso.

Art. 11. RITARDAITI PAGAMENTI - MOROSITÀ - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE 11.1 Qualora il CLIENTE "Consumatore" (come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo) non corrisponda gli importi fatturati entro il termine previsto al precedente art. 10, ESA potrà addebitargli gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, come previsto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 213/98 recante "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, oltre le spese e costi per i solleciti di pagamento inviati (pari ad € 15,00 - quindici/00 - oltre via cad. salvo succ. variazioni). Qualora il CLIENTE che non sia riconducibile alla definizione dell'art. 3 del Codice del Consumo non corrisponda gli importi fatturati entro il termine previsto al precedente art. 10, ESA potrà addebitargli gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, oltre le spese e costi per i solleciti di pagamento inviati come sopra specificati. 11.2 Ferme restando quanto previsto dall'art. 11.6 e 11.7, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE degli importi fatturati per qualsivoglia causa, decorsi inutilmente i termini di pagamento indicati in fattura, ESA potrà avviare la procedura sulla morosità prevista dal TIMG e dal TIMOE. 11.3 ESA potrà sollecitare il pagamento, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dal termine indicato in fattura, inviando al CLIENTE una comunicazione scritta di messa in mora a mezzo di raccomandata o tramite posta elettronica certificata, ovvero, in caso di elezione digitale del domicilio, alternativamente a mezzo indirizzo di posta elettronica ordinaria, ovvero numero di telefono mobile preventivamente certificato nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento della relativa fattura, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'inizio al CLIENTE della comunicazione di messa in mora, oppure a 10 (dieci) giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora. Decorsi ulteriori 3 (tre) giorni dal termine di cui sopra, in costanza di mora, ESA provvederà ad inviare alla Società di Distribuzione, relativamente alla fornitura di gas, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità e, relativamente alla fornitura di energia elettrica, la richiesta di sospensione della somministrazione. Saranno ancora, indicate le modalità con cui il CLIENTE può comunicare l'avvenuto pagamento. Con riferimento alla somministrazione di gas naturale, la comunicazione di cui sopra conterrà l'eventuale possibilità di ricorso all'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna con oneri a carico del CLIENTE nel caso in cui questi non renda possibile l'esecuzione della chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, la possibilità di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore e la possibilità, nel caso in cui il CLIENTE continui ad essere moroso, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, di procedere alla sospensione della somministrazione dell'energia elettrica (sono fatti salvi i casi direttamente ed esclusivamente imputabili al Distributore). Inoltre, in caso di inadempimento, potrà essere richiesto al CLIENTE il pagamento dell'indennizzo di cui alla Delibera 03 agosto 2017 593/2017/R/om e Smi. 11.4 ESA potrà richiedere al Distributore competente l'interruzione della fornitura di energia elettrica del punto di prelievo previa apposita comunicazione al CLIENTE, a mezzo raccomandata, ovvero raccomandata elettronica, indicante: a) che non essendo stato possibile eseguire l'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice provvederà all'interruzione della fornitura del punto di prelievo, agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale; b) che l'esecuzione dell'interruzione della fornitura del punto di prelievo comporterà la risoluzione del contratto di vendita; c) la stima di massima dei costi per l'esecuzione dell'intervento, specificando che l'esatto ammontare verrà determinato dall'impresa distributrice in base alle effettive modalità esecutive dell'intervento; d) che la controparte commerciale addebiterà al cliente finale i costi dell'intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo sostenuti dall'impresa distributrice; e) che per fruire nuovamente della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta. 11.5 Relativamente alla somministrazione di gas naturale in caso di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito all'impossibilità di procedere alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità comunicata dalla società di distribuzione, ESA sarà tenuta a trasmettere al CLIENTE apposita comunicazione a mezzo raccomandata ordinaria o elettronica contenente le seguenti informazioni: 1) che non essendo stato possibile eseguire l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità l'impresa di distribuzione provvederà all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto del CLIENTE finale; 2) che l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna comporterà la risoluzione del contratto di vendita; 3) la stima di massima dei costi per l'esecuzione dell'intervento, specificando che l'esatto ammontare verrà determinato dall'impresa di distribuzione in base alle effettive modalità esecutive dell'intervento; 4) che per fruire nuovamente della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta; 5) costi dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e i costi di ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta sostenuti dall'impresa di distribuzione, saranno addebitati al CLIENTE stesso in fase di successiva attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo CLIENTE della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa. La sospensione/chiusura della fornitura non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la fatturazione della fornitura potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate. 11.6 In ogni caso di sospensione/chiusura ed eventuale riattivazione della somministrazione per morosità, ESA imputerà al CLIENTE i costi addebitati dalla Società di Distribuzione, maggiorati degli oneri amministrativi di ESA pari ad € 15,00 (quindici/00) salvo succ. variazioni. ESA si riserva comunque il diritto di addebitare importi differenti in caso di modifica della normativa applicabile e/o successive variazioni. 11.7 ESA, al fine di riscuotere il proprio credito dal CLIENTE che non ha ontemperato ai pagamenti, potrà altresì attivare le seguenti procedure: recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico a una o più società o studi legali interni/esterni con conseguente addebito al CLIENTE delle spese e costi da cui derivanti; recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico a uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del CLIENTE. 11.8 Resta inteso che, relativamente alla somministrazione di gas naturale, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere presentata alla Società di Distribuzione nei casi previsti dall'art. 5.2 del TIMG; relativamente alla somministrazione di energia elettrica, la richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata alla Società di Distribuzione nei casi previsti dall'art. 4.3 del TIMOE. 11.9 La procedura di sospensione della fornitura di energia elettrica non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dall'art. 23 del TIMOE. In tale caso ESA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei già menzionati contratti, il Distributore di competenza provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel Contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo interessati all'esercente di riferimento. 11.10 La procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria di "punto di riconsegna non disalimentabile" previsto al comma 2.3 lettera c del TIMG; in tale caso ESA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà provvedere alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile tranne i casi previsti dall'art. 16.2 del TIMG. L'impresa di distribuzione provvederà ad attivare lo specifico servizio di ultima istanza. 11.11 ESA si riserva il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE. 11.12 ESA si riserva il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento di fatture relative anche ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa ESA.

Art. 12. DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 12.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 2.3 a 2.6, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: a) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) dalla data del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; b) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Deliberazione AERA 2020/16/R/om e ss.mm.ii, in materia di recesso dai contratti. Ai sensi della delibera 19/19 solo nel caso in cui il Cliente è titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione o con consumi superiori ai 200.000 smc, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, ESA, che avrà diritto al risarcimento di eventuali danni, potrà fatturare a 17 kW, la pena è uguale a una penale calcolata come segue: per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 15,00 € per ogni kW uguale a un importo fisso di 200,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 15,00 € per ogni kW uguale a una potenza disponibile, per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 15,00 € per ogni kW uguale a un importo fisso di 400,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 25,00 € per ogni kW di potenza disponibile, per le forniture di gas, la penale è uguale a un importo fisso di 200,00 € più un ulteriore importo che si riferisce a ciascun ciclo di mancata fornitura ed è pari a 42 centesimi di € per cmc per consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo. Il CLIENTE che intenda recedere dal Contratto al fine di cambiare fornitore, o avale del nuovo fornitore per l'invio della comunicazione di recesso, dovrà, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore con raccomandata a/r, fax, e-mail o altro mezzo idoneo. 12.2 ESA ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata ordinaria o elettronica con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. 12.3 ESA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata oraria o elettronica al CLIENTE, ai sensi dell'art. 1455 c.c., qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a ESA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ESA nei confronti del CLIENTE; b) il CLIENTE non adempia al pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure di messa in mora ai sensi dell'art. 11; c) mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas naturale secondo quanto disciplinato dal presente Contratto ovvero utilizzo fraudolento; d) manomissione dei misuratori e alterazione delle apparecchiature per il controllo delle misure (a titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi: contrassegni); e) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del CLIENTE relative alla somministrazione di energia elettrica o/o di gas naturale con altri fornitori; f) qualora i dati forniti dal CLIENTE a ESA non risultassero veritieri o qualora il CLIENTE fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di energia elettrica o/o gas naturale con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di ESA; g) mancato rilascio e/o integrazione o/o ricostituzione della fidejussione o del deposito cauzionale a favore di ESA a copertura di tutti gli adempimenti da parte del CLIENTE a seguito di richiesta di ESA come specificato nel presente contratto all'art. 2; h) mancata accettazione della modalità di fatturazione "Prepayment"; i) Revoca e/o cessazione d'efficacia dell'autorizzazione permanente di addebito in c/c bancario delle fatture emesse da Esa senza che il Cliente abbia provveduto nei successivi 10 (dieci) giorni sia a regolarizzare la propria posizione sia a fornire nuove coordinate bancarie per l'addebito permanente su c/c. I) autoletture mendaci; m) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare la lettura e/o svolgere altre operazioni; n) cambio o modifica della ragione o della denominazione sociale non seguito dalla stipula di un nuovo contratto di fornitura; o) non accettazione della richiesta di voltura; p) Il CLIENTE risulti sottoposto a procedure esecutive, fallimentari, concorsuali o iscritto al Registro Protesti. 12.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. 12.5 Al verificarsi di una delle su estese condizioni, ESA applicherà le pene previste al punto 12.1 che precede, con riserva di agire per il maggior danno. Sono altresì a carico del CLIENTE sia gli oneri maturati sino all'effettiva cessazione della fornitura di energia elettrica o/o gas sia tutti i costi e/o oneri aggiuntivi per l'intervento risoluzione del contratto. 12.6 In caso di sottoscrizione di CE (condizione economica) a prezzo fisso luce e/o gas, in conformità alle disposizioni normative vigenti e alla Delibera AERA n. 250/2023/R/om e successive modifiche, in caso di recesso anticipato da parte del Cliente prima della naturale scadenza della CE (condizione economica) a prezzo fisso, ESA si riserva la facoltà di applicare un corrispettivo per la risoluzione anticipata pari a €50, che verrà addebitato nell'ultima fattura.

Art. 13. FORZA MAGGIORE 13.1 Le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. In particolare, ESA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale causati da eventi naturali, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili

gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scierpi, stato di guerra o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compresa la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE o verso ESA, del Trasportatore o del Distributore.

Art. 14. CESSIONE / AFFIDAMENTO 14.1 Il CLIENTE acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di ESA ad altra società facente parte del gruppo ESA o ad esso riconducibile o ad una agenzia di recupero crediti munita delle necessarie licenze e autorizzazioni. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da ESA, anche contenuta nel documento relativo ai consumi.

Art. 15. ASSICURAZIONI INCIDENTI GAS 15.1 In relazione alla somministrazione di gas naturale, il CLIENTE beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli eventuali incidenti inerenti alla somministrazione di gas naturale, ai sensi della delibera AERA 85/2024 e s.m.i. "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024". Il CLIENTE gode di un'assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas nel Punto di Riconsegna assicurato. Il CLIENTE, in caso di sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG (Comitato Energetico gas) del modulo di denuncia presente sul sito del CIG, della Società di Distribuzione e dell'utente del trasporto. Per ulteriori informazioni si può contattare lo sportello per il consumatore di energia al numero verde 800166654 o consultare il sito internet www.arera.it.

Art. 16. MODIFICHE 16.1 Le parti prendono atto ed accettano che eventuali modifiche al Contratto Durante la vigenza del Contratto dovranno essere proposte e accettate per iscritto e qualora ricorra giustificato motivo. 16.2 A tal fine le parti intendono integrato il requisito del giustificato motivo ex art. 13 Codice di Condotta Commerciale il verificarsi di anche una delle seguenti ipotesi: 1) qualora si renda necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore di leggi e/o delibere ARERA; 2) qualora venga meno la possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; 3) qualora intervengano modificazioni nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle condizioni economiche di energia elettrica e/o gas naturale stabilite da ARERA o da qualsiasi Autorità competente; 4) qualora il consumo reale annuo abbia uno scostamento in eccesso o in difetto del 20% (venti per cento) rispetto al programma di prelievo annuo comunicato dal Cliente; 5) qualora il consumo reale mensile di un Cliente non domestico abbia uno scostamento in eccesso o in difetto del 20% (venti per cento) rispetto al consumo mensile dichiarato dal Cliente nella Proposta di Contratto (Pdc) e risultante dalla divisione per dodici mesi del consumo annuo dichiarato dal Cliente nella Pdc; 6) Qualora si verifichino mutamenti dei presupposti economici utilizzati per formulare le CE, le specifiche tecniche dei servizi o le CE. 16.3 ESA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta, anche digitale, inviata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi preavviso per il CLIENTE "Consumatore" (come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo) - fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10.10 che precede - e di 1 (uno) mese per i soggetti non rientranti nella definizione di "Consumatore". 16.4 Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte di ESA. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; e) in tal caso la richiesta in forma scritta del CLIENTE finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'inizio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a € 30,00 (trenta/00), in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione AERA 366/2018/R/om e ss.mm.ii. 16.5 I termini di cui sopra avranno effettiva decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Decorso il termine di preavviso senza che sia pervenuto il recesso, la modifica unilaterale è da intendersi accettata ed il CLIENTE ne esprime fin d'ora il preventivo consenso.

Art. 17. COMUNICAZIONI 17.1 Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti il contratto devono essere trasmesse per iscritto entro i termini della normativa vigente e/o entro i termini previsti dalle presenti clausole contrattuali. 17.2 Deve essere trasmessa per iscritto ad ESA qualsiasi variazione inerente il punto di riconsegna entro i termini previsti dalla normativa vigente e/o entro i termini previsti dalle presenti clausole contrattuali. 17.3 I canali di contatto ai quali il CLIENTE può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: - ESA S.p.A. Società Benefit, Via E. Piaggio 71 - 66100 Chieti (CH) - Servizio Clienti al numero verde 800978323 - Sito web: www.esaenergia.it - Fax: 0871 34 88 89

Art. 18. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE 18.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra ESA e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE. 18.2 Qualora il Contratto sia concluso con un CLIENTE finale non domestico, il foro competente sarà quello di Chieti e, in via alternativa, quello di Pescara.

Art. 19. RECLAMI 19.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a ESA mediante web al sito www.esaenergia.it compilando l'apposito modulo, per posta ordinaria, scrivendo a ESA e spedendo all'indirizzo riportato all'art. 17. In ogni caso il CLIENTE dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire ad ESA di identificare il CLIENTE ed inviare un'adeguata risposta al reclamo: a) il nome ed il cognome, b) l'indirizzo di fornitura, c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi), e) il codice alphanumerico cui si riferisce il punto di prelievo energia elettrica o di riconsegna del gas naturale, ove disponibile, o, qualora non disponibile il CLIENTE, f) una breve descrizione dei fatti contestati. 19.2 Resta inteso, tuttavia, che il CLIENTE, a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine di 50 giorni solari dall'invio o in caso di risposta non soddisfacente, prima di ricorrere alle vie giudiziarie è tenuto preventivamente ad attivare il Servizio Conciliazione dell'ARERA, o eventuali altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, il Servizio è rivolto a tutti i clienti domestici nonché ai clienti non domestici aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it e www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.766.654. 19.3 Il CLIENTE potrà contestare la fatturazione entro e non oltre il medesimo termine previsto per il pagamento ed eventualmente indicato nella messa in mora ai fini del pagamento decorso tale termine senza contestazione di sorta la fattura si intende dal CLIENTE accettata in tutto le sue voci e ne esprime, fin d'ora, il preventivo consenso.

Art. 20. RIFERIMENTI NORMATIVI 20.1 Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche o integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'ARERA www.arera.it o tramite le modalità individuate dalle altre autorità competenti.

Art. 21. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Privacy) 21.1 Il titolare del trattamento dei dati forniti dal CLIENTE in virtù del presente Contratto e degli ulteriori dati derivanti dall'esecuzione del rapporto contrattuale è ESA S.p.A. Società Benefit C.F. e P.IVA 02116360690. Il Titolare garantisce la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti svolti, in conformità al Regolamento Generale UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il CLIENTE potrà rivolgersi alla Data Protection Officer (DPO) per qualsiasi richiesta o domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, inviando una e-mail a rdp@esaenergia.it. I dati personali del CLIENTE saranno trattati per la gestione del rapporto contrattuale con ESA, per l'erogazione dei servizi richiesti, fornire il servizio clienti e, in genere, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto. ESA potrà aggiornare ed integrare i dati personali del CLIENTE con l'acquisizione di ulteriori dati da fonti pubblicamente accessibili per migliorare la gestione del rapporto e dei contatti con il CLIENTE. Inoltre, i dati saranno utilizzati per accertarne la solvibilità ed affidabilità economica mediante attività di credit check, tramite il reperimento di informazioni commerciali da fornitori autorizzati, per le esigenze connesse all'installazione e gestione del contratto. Tuttavia, ESA offrirà al CLIENTE la possibilità di esporre le argomentazioni che ritiene più opportune per la difesa dei propri diritti e interessi. In caso di insoluti, ESA può informare agenzie di credito, nel rispetto della legislazione vigente. ESA tratterà i dati personali anche al fine di offrire, con le modalità previste e anche con mezzi elettronici, in forma segmentata e personalizzata, informazioni relative alla fornitura di energia, prodotti e servizi di ESA o di terzi promossi da ESA. Se il CLIENTE vi ha acconsentito, in materia di energia, telecomunicazioni, finanza, casa e intrattenimento, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale se il CLIENTE vi ha acconsentito. A tal fine, ESA può utilizzare sistemi di supporto automatizzati e altri mezzi che consentono di definire profili di destinatari di campagne, attività o azioni, utilizzando informazioni provenienti da ESA nonché da terzi terze, se il CLIENTE vi ha acconsentito. Inoltre, ESA potrà usare i dati anonimizzati del CLIENTE, salvaguardandone l'identità, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per utilizzare i già menzionati dati nei sistemi di supporto decisionale e gestione aziendale. I dati personali saranno trattati da ESA per la finalità di esecuzione e la gestione del Contratto durante il rapporto contrattuale, che inizierà alla sottoscrizione del Contratto medesimo e terminerà, indipendentemente dal periodo di fornitura, una volta adempiti tutti gli obblighi contrattuali, quali l'evasione delle richieste di informazioni del CLIENTE, reclami e revisione delle fatture, fatti salvi gli obblighi di blocco dei dati derivanti dalla normativa vigente. Se il CLIENTE vi ha acconsentito, i dati potranno essere sottoposti a trattamento, per sole finalità di marketing, per i due anni successivi allo scioglimento del Contratto. Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono il presente Contratto, i consensi ottenuti dal CLIENTE, la normativa applicabile in materia di fornitura di elettricità, gas e prodotti e servizi analoghi, nonché eventuali ulteriori norme di volta in volta applicabili. Il trattamento potrà essere altresì basato sul legittimo interesse di ESA relativo alla fornitura di energia e dei prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del contratto. I dati potranno, altresì, essere comunicati ad altre società per finalità amministrative per l'installazione del rapporto con i clienti, prevenzione di frodi, recupero crediti, sicurezza dei sistemi informativi di supporto. Inoltre, previo consenso del CLIENTE, ESA utilizzerà i dati da quest'ultimo forniti per l'invio di comunicazioni relative a programmi di fidelizzazione, (e.g. iniziative sportive, culturali e di beneficenza) a cui ESA partecipa. Nel caso in cui, per l'esecuzione del Contratto, risulti necessario che il CLIENTE fornisca i dati di altri soggetti, distinti dal contraente, quest'ultimo dovrà preventivamente informare tali soggetti circa il contenuto della presente clausola e ottenere il loro previo consenso al trattamento dei dati che li riguardano. I dati forniti dal CLIENTE risultano necessari ai fini dell'installazione e dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Il mancato conferimento dei dati ovvero il rifiuto di fornirli comporterà, pertanto, l'impossibilità di installare e gestire il rapporto contrattuale. Il CLIENTE è responsabile della correttezza e veridicità dei dati forniti e dovrà richiederne modifica ove necessario per garantire la corretta erogazione del servizio oggetto del contratto e una efficiente comunicazione. Il CLIENTE potrà esercitare il diritto di accesso e rettifica o chiedere la cancellazione dei dati, tra gli altri motivi, qualora gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Il CLIENTE potrà chiedere la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nel cui caso i dati saranno conservati unicamente per l'esercizio o per la difesa di eventuali reclami, senza che il CLIENTE ne venga informato. Il CLIENTE potrà richiedere la cancellazione dei dati e la loro distruzione, se non per motivi di legge. Il CLIENTE potrà richiedere ad ESA la portabilità dei propri dati personali, ottenendo una copia in formato elettronico degli stessi tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo fornito o nella relativa sezione del sito web di ESA. Tutti i diritti indicati potranno essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo rdp@esaenergia.it, indicando i propri dati personali, l'indirizzo postale o e-mail, le motivazioni della richiesta e documentazione a supporto incluso il documento di identità. Nel caso in cui il CLIENTE non ottenga un riscontro soddisfacente, ESA informa quest'ultimo del diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). L'intero contenuto sulla protezione dei dati personali è consultabile sul sito web www.esaenergia.it.

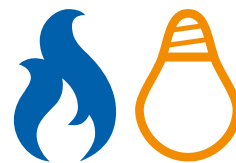
Luogo e Data	Timbro e Firma del Cliente

La firma conferma le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, l'eventuale diritto di recesso di cui alla condizione generali di contratto; la ricezione e l'accettazione da parte del CLIENTE delle condizioni generali di contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc il CLIENTE dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali di contratto: 2 (perfezionamento del contratto e domicilio digitale); 3 (diritto di ripensamento); 4 (durata e decorrenza del contratto); 8 (prezzo); 10 (modalità di fatturazione e pagamento); 11 (ritardati pagamenti - morosità - sospensione della somministrazione); 12 (diritto di recesso e clausola risolutiva espressa); 14 (cessazione/affidamento); 16 (modifiche); 17 (comunicazioni); 18 (elezione di domicilio e foro competente); 21 (Informazioni generali sulla protezione dei dati personali).

Luogo e Data	Timbro e Firma del Cliente



Voltura



Il Cliente, come di seguito identificato: dati del Cliente

Cognome e Nome			Codice Fiscale	
Luogo di nascita	Nazione di nascita	Data di nascita	Documento di Identità	📌 tipo, numero, rilasciato da, data
Comune di residenza	📌 Città (Provincia)	Indirizzo di residenza	📌 Via, civico	
nella propria qualità di ☐ Proprietario ☐ Inquilino ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale Rappresentante ☐ Altro				
del Cliente	Ragione Sociale, Indirizzo, Comune, CAP		Partita Iva Codice Fiscale	

Per il punto di prelievo identificato come segue

Dati identificativi del Punto di Prelievo - Indirizzo di fornitura Energia Elettrica

Punto di prelievo (POD)	Comune	📌 Città (Provincia)
Indirizzo		📌 Via, civico

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii

DICHIARA

► che l'attuale intestatario del sopraindicato punto di riconsegna risulta essere	Cognome e nome Ragione sociale e Codice Fiscale / P. Iva	
► di essere subentrato legittimamente nel godimento dell'immobile cui si riferisce la fornitura	Luogo	Data
Firma del Cliente		

Dati identificativi del Punto di Riconsegna - Indirizzo di fornitura Gas

Punto di prelievo (PDR)	Comune	📌 Città (Provincia)
Indirizzo		📌 Via, civico

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii

DICHIARA

► che l'attuale intestatario del sopraindicato punto di riconsegna risulta essere	Cognome e nome Ragione sociale e Codice Fiscale / P. Iva	
► di essere subentrato legittimamente nel godimento dell'immobile cui si riferisce la fornitura	Luogo	Data
Firma del Cliente		



Scarica l'App **My ESA**



Scopri l'Energy Point
più vicino a Te
www.esaenergia.it
assistenzaclienti@esaenergia.it

